

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Regolamento per la tenuta dell'elenco Elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici.

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in applicazione degli artt. 15 e 23 della Legge n. 247/12, tiene l'Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici e ne cura l'aggiornamento, secondo le seguenti disposizioni.

2) Ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciale si intendono, per Enti pubblici, gli Enti pubblici territoriali, le Amministrazioni dello Stato non patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, gli Enti pubblici non economici, le Autorità amministrative indipendenti e gli Organismi di diritto pubblico, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti pubblici.

Ove venga meno la prevalente partecipazione degli Enti pubblici di cui all'art. 23 della Legge n. 247/12, non potrà essere chiesta l'iscrizione di avvocati dipendenti nell'Elenco speciale. In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispetti le previsioni di cui alla legge professionale.

3) Fermi restando gli Uffici legali già istituiti, ai quali comunque si applicano i principi desumibili dalla Legge n. 247/12 e dal presente Regolamento, ai fini della costituzione di un nuovo Ufficio legale, l'Organo competente dell'Ente interessato è tenuto a presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:

- a. l'avvenuta costituzione di un Ufficio legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Venezia, con l'indicazione e la produzione del provvedimento istitutivo;
- b. l'attribuzione all'Ufficio legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;
- c. l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica dotata di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo, rispondente, nell'esecuzione del patrocinio in giudizio, in modo diretto ed esclusivo al legale rappresentante dell'Ente;
- d. l'impegno a garantire ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, l'autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
- e. l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio ad un avvocato iscritto nell'Elenco speciale tenuto dal COA di Venezia;
- f. L'impegno a rispettare la Legge professionale forense e a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio legale o singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a pronunciarsi sulla domanda nel termine di 30 giorni.

4) Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco il singolo avvocato è tenuto a presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, dalla quale deve risultare:

- a. la stabile costituzione, nell'ambito dell'Ente di appartenenza, di un Ufficio legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;
- b. il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile del professionista all'Ufficio legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Venezia;
- c. l'attività cui il professionista è adibito, che deve consistere nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o stragiudiziale e/o nella consulenza legale in genere, con espressa esclusione di attività che implicino lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo non riconducibili all'assistenza legale;
- d. La dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio legale della rispondenza di questo alle norme di legge, con particolare riguardo ai requisiti dell'autonomia e indipendenza.

Il Consiglio accerta, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco speciale e, successivamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 247/12 o su richiesta del singolo iscritto, la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti indicati dal successivo art. 23 della medesima Legge.

5) Il Responsabile dell'Ufficio legale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione suscettibile di determinare situazioni di eventuali incompatibilità degli avvocati assegnati con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco speciale. L'avvocato iscritto all'Elenco speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della propria attività lavorativa suscettibile di determinare situazioni di incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione: in particolare ha l'obbligo di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività implicanti lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo, non riconducibili all'assistenza legale.

6) Ai fini del presente Regolamento gli Uffici legali, comunque denominati, devono costituire un'unità organica autonoma e indipendente ed essere strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente di appartenenza.

L'Ufficio deve essere diretto da un professionista iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di *primus inter pares*; tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente non deve sussistere rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale.


7) L'avvocato assicura la presenza in servizio, curandone l'adeguatezza rispetto ai doveri professionali e alle esigenze dell'Ufficio, se necessario anche in deroga alle disposizioni sull'orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa interna dell'Ente.

All'avvocato iscritto all'Elenco speciale, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza e al contratto collettivo di riferimento, devono essere riconosciuti un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo e alla funzione svolti, ivi compresi i compensi professionali per l'attività espletata secondo la normativa vigente.

8) L'avvocato iscritto nell'Elenco speciale è tenuto al rispetto del Codice deontologico forense ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine ovvero, dopo l'attivazione, del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia in data 22/12/2014.

Il Segretario
(Franco Stivanello Gusseni)



Il Presidente f.f.
(Sandro Grandese)

